

COMUNE DI CASTEL MELLA

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10292

DELIBERAZIONE N° 149
In data 17/12/2018

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019-2021 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciassette** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella **Sede Municipale**.

Con atto informale del Sindaco, a norma dell'art. 41 – 1° comma – del vigente statuto, vennero oggi convocati, a seduta, i componenti della Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
Guarneri Giorgio	Sindaco	SI
Ippolito Tiziana	Vice Sindaco	SI
Conti Maura	Assessore	SI
Lodrini Michele	Assessore	SI
Mannatrizio Daniele Emanuele	Assessore	SI
Torchio Silvia	Assessore	SI

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale dott.ssa **Francesca Travaglino**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Giorgio Guarneri**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto, sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019-2021 DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 119 della Costituzione della Repubblica, il quale prevede che "i Comuni...hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea";

PREMESSO che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai suddetti principi, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D.lgs. 30/3/2001, n. 165 costituisce il principale riferimento normativo nella materia, dettando disposizioni in merito alle finalità da perseguire con la programmazione;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- a sua volta, l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 24/06/2014, n. 90, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

DATO ATTO inoltre che per gli enti locali la materia è disciplinata anche dal c.d. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000) che dispone:

- che "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari" (art. 89 comma 5);
- che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di

riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze” (art. 91 commi 1 e 2);

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

CONSIDERATO che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018, n. 173;

CONSIDERATO CHE, in tale ambito, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 –spesa media triennio 2011/2013, che per il Comune di Castel Mella ammonta ad €. 1.262.128,97

ACCERTATO CHE:

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati; sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata),
- la programmazione deve tenere conto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonché dei vincoli in materia di spesa di personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO CHE il piano triennale dei fabbisogni di personale deve altresì riportare le modalità di reclutamento dei profili professionali richiesti, profili individuati in coerenza con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente;

RILEVATO che l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere all'eventuale revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

VISTA e richiamata la delibera G.C. n. 21 del 06/03/2018 "VARIAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2018/2019/2020" le cui motivazioni si intendono riprese e confermate nel presente provvedimento;

CONSIDERATA la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;

CONSIDERATI inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e del PEG/PDO 2018-2020, approvati rispettivamente con delibera G.C. n. 13 del 12/02/2018 e deliberazione n. 22 del 06/03/2018;

DATO ATTO che, anche a seguito di analisi della situazione alla data odierna, permane tale situazione di insussistenza di eccedenze e di personale in soprannumero, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, come dettagliato nel documento allegato;

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

DATO ATTO che con deliberazione n. 42 del 24/09/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 e che in tale delibera di precisava che il DUP approvato comprendeva, altresì, la programmazione dell'Ente in materia di fabbisogno personale e

facendo riferimento ai documenti di programmazione 2018-2020, con riserva di aggiornarli in fase di predisposizione dello schema di nota di aggiornamento al DUP che dovrà essere presentata al Consiglio comunale unitamente allo schema di bilancio di previsione 2019-2021;

VERIFICATA la competenza della Giunta Comunale all'assunzione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (come confermato da Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza del 2 marzo 2010, n. 1208);

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni";

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dall'organo di revisione in data odierna;

Visti:

- il Testo unico degli enti locali;
- il vigente Statuto comunale;
- gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL.;

Con voti palesi, unanimi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) DI CONFERMARE le risultanze approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 06/03/2018 con la quale è stata acclarata l'insussistenza di eccedenze e personale in soprannumero per l'anno 2018, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.
- 2) DI APPROVARE l'allegato Piano triennale 2019/2021 del fabbisogno di personale, contenente le previsioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato e la dotazione organica (intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno) pari a € 1.262.128,97 e la consistenza dei dipendenti in servizio con la dotazione organica/organigramma.
- 3) DI DARE ATTO che la presente programmazione integra ed aggiorna le previsioni del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 24/09/2018 e che tale integrazione sarà sottoposta all'approvazione consiliare in fase di approvazione della nota di aggiornamento al DUP che dovrà essere presentata al Consiglio comunale unitamente allo schema di bilancio di previsione 2019-2021.
- 4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) e che il presente atto non comporta assunzione di alcun onere a carico del bilancio comunale in quanto gli

impegni di spesa relativi saranno assunti con determinazioni dirigenziali e sostenuti con i fondi stanziati sui diversi capitoli e missioni del bilancio comunale.

- 5) DI PUBBLICARE il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
- 6) DI TRASMETTERE il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.
- 7) DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sia trasmessa:
 - alla R.S.U. e alle organizzazioni sindacali, a titolo di d’informazione preventiva.
 - all’organo di revisione ai sensi del comma 8 dell’art. 19 della Legge 448/2001, richiamato in premessa.
 - al dipartimento per la Funzione Pubblica.
- 8) di darne comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.EE.LL.;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole e palese.

VerbaleGiunta- 149 - 17/12/2018

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco
Giorgio Guarneri

Il Segretario Generale
Francesca Travaglino